

**VALUTAZIONI E CONTROPROPOSTE  
SUI PRINCIPALI ATTI GOVERNATIVI  
ATTUATIVI DELLE DELEGHE DELLA L.107/2015**

**RACCOGLIAMO NELLE PAGINE CHE SEGUONO LE SINTETICHE  
CONSIDERAZIONI SUI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA L.107/2015  
PREDISPOSTI DAL MIUR ED ESAMINATI DAL PARLAMENTO.**

## **RILIEVI SU ATTO 375**

### **SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 87, RECANTE NORME PER IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI**

Questo decreto ha l'obiettivo di cercare di neutralizzare a costo zero per gli IP la sentenza n. 3019 dell'8 marzo 2016 del Tar del Lazio, che imponeva il ripristino delle ore di insegnamenti professionalizzanti negli IT ed IP.

Al contrario dell'analogo atto 376 riguardante gli istituti tecnici, in questo caso c'è la concomitanza dell'atto 379, in cui i percorsi dell'istruzione vengono complessivamente rivisti. Conviene pertanto concentrarsi nell'analisi di quest'ultimo schema di decreto per verificare quanto in quella sede si sia riusciti a ripristinare di ore di laboratorio

## RILIEVI SU ATTO 376

### **SCHEMA DI DPR CONCERNENTE INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI CUI AL DPR 15/3/2010 N.88, RECANTE NORME PER IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI**

Seppure all'art. 1 comma B si ribadisca il principio della ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel triennio, la ripartizione che scaturisce dal riordino Gelmini risulta eccessivamente sbilanciata verso il triennio. Infatti il numero delle ore previste è

Anno	Ore di laboratorio settimanali
1	5
2	3
3	8
4	9
5	10

In particolare nel biennio degli istituti tecnologici le seguenti discipline:

- Scienze integrate (Fisica)
- Scienze integrate (Chimica)
- Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

prevedono, su 3 ore settimanali ciascuna, soltanto 1 ora di laboratorio, ampiamente insufficiente per garantire il raggiungimento degli obiettivi didattici caratterizzanti di tali discipline.

Inoltre la materia del secondo anno:

- Scienze e tecnologie applicate

finalizzata a prefigurare i contenuti delle materie di indirizzo che si studieranno a partire dall'anno successivo, è fortemente penalizzata dall'essere priva di ore di laboratorio. Gli studenti vivono il secondo anno in apnea, sperando in tempi migliori in terza, sempre che non li abbiamo fatti disperdere prima.

Infine è il caso di sottolineare quanto sia stata sciagurata la decisione di abolire il laboratorio di Matematica, salvo poi lamentarsi dei pessimi livelli raggiunti in tale disciplina dai nostri studenti alle prove INVALSI.

### ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

**1. I testi che precedono – redatti dal collega Pierangelo Indolfi - accennano ad un esame del quadro orario di alcune delle discipline più significative dove è previsto l'insegnamento tecnico-pratico.**

**2. Il nodo totalmente irrisolto è però costituito dalla sfacciata mancata esecuzione nei due Atti delle sentenze ripetute del TAR Lazio sul ripristino delle ore precedenti alla riforma: fino alla vergogna del mantenimento ad una sola ora a settimana di vari insegnamenti laboratoriali, rendendo impossibile la normale attività didattica!!**

**3. Disegnare un quadro ed un percorso alternativi al quadro orario proposto dal MIUR richiede approfondimenti che non abbiamo ancora compiuto: anche qui è questo l'obiettivo principale con il quale misurarsi, e sul quale speriamo comunque di poter trovare, in tempi più distesi, una sponda con il MIUR.**

**Al momento il giudizio sui due provvedimenti non può che essere fortemente negativo.**

**Paolo Grillo**

## RILIEVI SU ATTO 377 –

### **FORMAZIONE INIZIALE E ACCESSO RUOLI DOCENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA**

A seguito di un'analisi dello Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (377); si rilevano le seguenti inadeguatezze e si propongono contestualmente delle modifiche.

*Articolo 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli):*

*b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a), secondo quanto previsto al Capo III;*  
**Si contesta tale percorso, prevedendone uno alternativo, che duri al massimo due anni; con la frequenza nel primo anno di un Corso di abilitazione inerente la materia di insegnamento (comprensivo della certificazione linguistica e dell'attestazione informatica), e nel secondo anno, un Corso di abilitazione inerente il sostegno. Tali corsi, completamente a carico dello Stato, devono essere svolti il venerdì pomeriggio ed il sabato intera giornata, in regime di diritto allo studio per i partecipanti che potranno comunque prestare supplenza sui posti di cui sono vincitori di concorso; con stipendio normale, non da tirocinante.**

*Articolo 5 (Requisiti di accesso)*

*b) certificazione, tramite diploma supplement o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti nelle discipline antropo~psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;*

*c) attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto.*

**Si contesta completamente la lettera b, inerente la certificazione relativa alle discipline antropo~psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, che invece devono essere oggetto del corso di abilitazione; come anche l'acquisizione di competenze linguistiche ed informatiche/telematiche, anche esse oggetto del corso di abilitazione.**

*Articolo 6 (Prove di esame)*

*1. Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una ulteriore prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale.*

*2. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulla sua specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso.*

*3. La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.*

**Si contesta completamente, con la previsione di una sola prova, inerente la conoscenza della materia di insegnamento, l'acquisizione delle competenze antropo- psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche, deve essere oggetto delle verifiche finali dei corsi di specializzazione.**

*Articolo 8 (Contratto di formazione iniziale e tirocinio)*

*Articolo 9 (Primo anno di contratto)*

*Articolo 10 (Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni)*

*Articolo 11 (Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno)*

**Si contesta completamente gli articoli 8, 9, 10 e 11 proponendo invece contratti di supplenza e svolgimento contestuale delle stesse, prevedendo delle decurtazioni qualora il vincitore di concorso supplente, superi le ore concesse con il diritto allo studio**

*Articolo 13 (Accesso al ruolo)*

**Tutta la procedura di accesso al ruolo, deve essere riferita a due anni di supplenza/tirocinio**

**CAPO V**

*Fase transitoria Articolo 17 (Disciplina transitoria)*

Si contesta completamente tutto ciò che è previsto dalla fase transitoria, in particolar modo le indicazioni relative ai docenti abilitati di seconda fascia, prevedendo per essi l'assunzione come previsto dalla sentenza Mascolo; considerando che oltre a possedere oltre i 36 mesi di servizio vantano anche un'abilitazione. La fase transitoria deve prevedere la destinazione dal 2020/21 del 75% dei posti disponibili ai docenti delle graduatorie d'istituto per l'assunzione in misura del 50% degli abilitati e del 25% dei non abilitati, mentre il restante 25% per il concorso. Per i non abilitati la previsione di un percorso di abilitazione simile a quello dei vincitori di concorso, almeno per l'abilitazione sulla materia; prima del 2020/21, assunzione in primis di tutti i docenti abilitati, ed in subordine i non abilitati.

Data che esistono ancora molti candidati abilitati e non abilitati con almeno 36 mesi di servizio, è **INUTILE ISTITUIRE UN ALTRO TFA!**

Si potrebbe proporre anche la fase transitoria come dal presente decreto, con l'attribuzione sempre dei posti a concorso del 50% ai docenti abilitati (con la prova del concorso solo orale), il 25% per i docenti di terza fascia (con la prova del concorso scritto ed orale), con contratto di supplenza per un anno ad entrambe le categorie come anno di prova. Tale situazione deve essere sempre prevista per ogni futuro concorso, per consentire a chi ha lavorato per decenni nella scuola di avere l'opportunità di entrare in ruolo.

### **ANNOTAZIONI INTEGRATIVE**

1. Il testo analitico che precede – redatto dal collega Francesco Lucchetti - segnala un quadro delle precisazioni necessarie per la tutela delle posizioni, delle competenze e del ruolo di tutti i docenti precari – peraltro da integrare con altre valide disamine sulle tante limitazioni di questo Atto.

2. Vanno inoltre approfondite le disposizioni specifiche per gli insegnanti tecnico-pratici : IL NODO RESTA LA MANCATA PREVISIONE IN SEDE DI TITOLI DI ACCESSO DELLA LAUREA, come ormai è richiesto per tutti gli altri docenti, di ogni ordine e grado di scuola. Oltre a costituire un evidente motivo di tentata “sudditanza culturale” e di svilimento di immagine della funzione docente della categoria, tale mancata previsione è da una parte indice di una pervicace volontà di trovare future “soluzioni finali” eliminatorie della categoria (se si chiede anche per i docenti di scuola materna, per quale altro motivo ormai si insiste a non prevederlo solo per 16.000 docenti della superiore?) e dall'altra è premessa per non riconoscere mai nel futuro una doverosa parità di trattamento economico – ma altro che ruolo unico, da qui si vede che si vuole ancora eliminare la categoria!!!

3. Le previsioni concrete nell'Atto 377 tratteggiano condizioni assolutamente inaccettabili laddove non si riconosce il servizio prestato né la validità permanente della vittoria in un concorso, e vi è il rifiuto operativo dell'assunzione per chi ha già almeno 36 mesi di servizio.

4. Anche qui, disegnare un quadro certo e corretto richiede approfondimenti che non abbiamo ancora potuto completare: è l'obiettivo con il quale misurarsi, anche se è difficile sperare comunque di poter trovare, anche in tempi più distesi, una sponda adeguata con il MIUR.

**Il giudizio sul provvedimento non può che essere negativo.**

Paolo Grillo

## **RILIEVI ATTO 378**

### **INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'**

#### **COMUNICATO STAMPA DI ADESIONE ALLA RETE DEI 100 MOVIMENTI PER IL SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI**

Il Coordinamento Nazionale "Insieme uguali e diversi", impegnato per la piena attuazione dell'Art. 3 (Principio di uguaglianza) e fermamente contrario all'art. 81 (Pareggio di bilancio) della Costituzione, ha partecipato al presidio della Rete dei 100 movimenti per il sostegno scolastico che si è svolto in piazza Montecitorio, di fronte alla Camera dei Deputati il 23 Febbraio 2017.

#### **Ritiro dei Decreti attuativi presentati dal Governo**

"Insieme uguali e diversi" si unisce alla richiesta presentata da tutte le organizzazioni della Rete per il ritiro completo dei decreti attuativi e della legge delega, perché considerata non emendabile. Infatti il Coordinamento ritiene il metodo scelto dal Governo: acquisire la delega in Parlamento, legiferare senza audizioni con le parti sociali (ma esclusivamente con gli uffici del MIUR), presentare i testi alle Commissioni Parlamentari solo per riceverne un parere, non vincolante, prima della loro approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, assolutamente non adatto ad affrontare una tematica così complessa, dalle mille implicazioni, dove l'interessato al provvedimento, ovvero lo studente con fragilità riconosciute, non viene considerato come il vero protagonista al centro dell'obiettivo da raggiungere e cioè la sua piena inclusione nella vita scolastica.

#### **Integrazione scolastica non deve essere affidata alla sola componente sanitaria**

Entrando nel merito, il Coordinamento si unisce alla Rete nel contestare l'esclusiva medicalizzazione del piano di assistenza previsto per l'integrazione scolastica, in quanto risulta basato su decisioni prese da una Commissione che valuta essenzialmente gli aspetti sanitari. Da tale valutazione risultano escluse le associazioni di rappresentanza dei genitori come pure i professori, i soli che, avendo un contatto diretto con lo studente, ne possono stilare un profilo anche a livello sociale per una valutazione globale, come è oggi previsto dalla legge 104/92.

#### **Diritti esigibili per soddisfare i bisogni dei soggetti più fragili**

Il Coordinamento Insieme Uguali e Diversi sottolinea che i provvedimenti previsti dai decreti subordinano alla disponibilità delle risorse il riconoscimento dell'esigenza di sostegno didattico, di assistenza alla comunicazione e alle autonomie del singolo studente, perché la Commissione prevista è chiamata a rispettare i vincoli di bilancio anziché i diritti dello studente con disabilità. Tale anomalia investe anche la formazione permanente dei docenti curricolari, necessariamente obbligatoria per lo svolgersi di prove equipollenti per il superamento degli esami di licenza media, dal momento che gli studenti con disabilità riconosciuta sono parte integrante della classe e non corpi estranei. Tutto ciò in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 275/2016 che considera prioritari i diritti costituzionalmente garantiti rispetto alle esigenze di bilancio

"Insieme uguali e diversi" ritiene inaccettabile che ancora una volta, pur riconoscendo come diritti imprescindibili le misure ritenute necessarie per ridurre l'handicap del singolo studente, nei fatti quei diritti non sono sostanzialmente esigibili. In presenza di un bisogno accertato, è obbligo della politica rendere disponibili le risorse necessarie per soddisfarlo. Sottolineare continuamente che si può fare ciò che la disponibilità economica permette rappresenta un'odiosa discriminazione tra studenti, tra quelli che possono permettersi di studiare e quelli che sono impossibilitati a farlo perché non sostenuti adeguatamente nel contesto scolastico.

**Ricordiamo** che lo Stato Italiano ha ratificato la Convenzione ONU del 2006 (lg. 18/2009) sui diritti delle persone disabili, il cui motto è 'Niente su di noi, senza di noi' e alla luce di tale affermazione:

**Ribadiamo** che le cosiddette riforme previste dai Decreti attuativi, di fatto cancellano importanti conquiste che discendono da questa Convenzione, e contraddicono i principi di

uguaglianza a cui si ispira la stessa Costituzione Italiana.

**Auspichiamo** quindi che il legislatore accolga le istanze dei rappresentanti di coloro che vivono sulla propria pelle le conseguenze negative di una normativa che tende a ridurre i diritti dei cittadini.

Coordinamento Nazionale Insieme Uguali e Diversi

ROMA 4 MARZO 2017

[info@insiemeugualiediversi.it](mailto:info@insiemeugualiediversi.it)

## **ANNOTAZIONI INTEGRATIVE**

**1. Il testo analitico che precede – redatto dal Direttivo del Coordinamento Nazionale Insieme Uguali e Diversi, del quale chi scrive fa parte come cofondatore - segnala un quadro dei rilievi e delle modifiche necessarie per la tutela della condizioni di vita e di inclusione scolastica delle persone disabili, visto direttamente dal lato dei soggetti destinatari (danneggiati anche da alcune delle previsioni dell’Atto 381)– peraltro da integrare con altre valide disamine delle tante limitazioni recate da questo Atto alla condizione dei docenti e del personale scolastico impegnati con persone con disabilità.**

**2. Vanno parallelamente approfondite le disposizioni specifiche per gli insegnanti di sostegno, che rischiano la stessa fine che pare aleggiare sugli insegnanti tecnico-pratici (essere progressivamente sostituiti dai docenti “generici”, costretti ad una progressiva superficiale spolveratura delle loro competenze, fino a giungere al “risparmio finale”, la loro soppressione tanto auspicata dal potere sociale ispiratore, quello meramente finanziario): IL NODO RESTA LA MANCATA PREVISIONE NON SOLO DI UN MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MA UN VERO PEGGIORAMENTO DI ESSE, in ogni grado di scuola. Anche qui, con perfetto parallelismo, tale peggioramento oltre a costituire un evidente motivo di tentata “sudditanza culturale” e di svilimento di immagine della funzione docente della categoria, tale mancata previsione è da una parte indice di una pervicace volontà di trovare future “soluzioni finali” eliminatorie della categoria e dall’altra è premessa per non riconoscere mai nel futuro una doverosa parità di trattamento giuridico-economico.**

**3. E anche qui, disegnare un quadro alternativo certo e corretto richiede un’elaborazione che non abbiamo ancora potuto completare: è l’obiettivo con il quale misurarsi, anche se è difficile sperare, anche su questo fronte, di poter trovare, anche in tempi più ampi, una sponda adeguata con il MIUR.**

**Il giudizio sul provvedimento non può che essere negativo.**

**Paolo Grillo**

**RILIEVI ATTO 379**

## REVISIONE ISTRUZIONE PROFESSIONALE E RACCORDO CON PERCORSI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.

**Il potenziale aumento di ore di laboratorio con l'eliminazione delle opzioni, delle articolazioni e con la netta separazione tra Istruzione e Formazione Professionale potrebbe trasformarsi in una diminuzione di ore effettive di laboratorio per gli ITP.**

### Art.3

comma 5: Buona la possibilità per gli IP di offrire qualifiche professionali in coerenza col territorio e senza creare esuberanti di personale.

**Richiesta: Le opzioni devono essere previste e realizzate fin dal I anno anche in presenza di numeri di alunni non completamente adeguati ricorrendo alle classi articolate che si sdoppiano nelle materie professionali; nell'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica due ITP (elettrico-elettronico e meccanico) possono seguire 2 gruppi per perseguire le rispettive qualifiche o alternarsi sui gruppi per permettere un idoneo orientamento al pari di quello che succede nell'indirizzo enogastronomia. Il percorso completo di 3 anni di qualifica e 5 anni di diploma deve essere garantito per le diverse qualifiche e per le varie curvature.**

### Art 5

comma 1 a) : la personalizzazione dei curricula è molto impegnativa e non sono quantificate le risorse destinate ai tutor, rimandando il tutto alle risorse della scuola.

**Richiesta: quantificare l'impegno orario previsto e dispensare per un pari numero di ore dall'insegnamento il docente tutor.**

comma 1 c) : buono, ma vecchio, il riferimento a metodologie didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo, **richiesta: attività che si concretizzi attraverso esperienze laboratoriali sotto la guida del docente tecnico pratico e non come già successo con la didattica laboratoriale.**

### Art.6

comma 1 a): **quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo del biennio, nonché dell'orario complessivo del triennio**, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio

comma 1 b) utilizzare gli spazi di flessibilità, in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili di uscita di cui entro il 40% dell'orario complessivo ( **quale, il complessivo totale e quindi si andrebbe al 60% o solo dell'area di indirizzo?**) previsto per il terzo, quarto e quinto anno.

**criticità: i CD nella gestione degli spazi di autonomia e di flessibilità diventano sedi di conflitti per ovvi motivi.**

**richiesta: prevedere una gestione diversa delle quote di flessibilità ed autonomia con un aumento significativo dei docenti tecnici e tecnico-pratici senza esubero per gli altri.**

comma 1 f) Ai componenti del comitato tecnico scientifico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate: la vedo dura!

Comma 2 distinzione tra istruzione e formazione;

**criticità e richiesta: Fino ad ora il percorso integrato è risultato, a mio parere, soddisfacente; non mi pare possa funzionare parimenti il percorso complementare.**

**In questo caso chi garantisce la formazione di 2 classi di III anno per proseguire nella istruzione e uscire alla formazione?**

**Chi garantisce la classe al IV anno per il rientro all'Istruzione di quelli provenienti dalla formazione?**

### Art. 8

Comma 3 Il passaggio IP-FP e viceversa è effettuato esclusivamente a domanda dello studente nei limiti delle disponibilità di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative.

**Questo conferma il dubbio precedente.**

Comma 4 Il passaggio non è automatico ma tiene conto dei diversi risultati di apprendimento e dello specifico profilo di uscita dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui lo studente sia già in possesso di ammissione all'annualità successiva del percorso di provenienza. La determinazione dell'annualità di inserimento è basata sul riconoscimento dei crediti posseduti, sulla

comparazione tra il percorso di provenienza e quello cui lo studente chiede di accedere, nonché sulle sue effettive potenzialità di prosecuzione del percorso.

**criticità: I percorsi di FP sul lato teorico danno una preparazione decisamente più bassa dell'istruzione e difficilmente l'alunno rientrerà nel percorso IP, cosa diversa col percorso integrato.**

#### Articolo 9 (Dotazioni organiche)

Comma 1. Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate dall'Ufficio scolastico regionale competente, nell'ambito dell'organico triennale dell'autonomia previsto dall'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, tenendo conto del fabbisogno orario previsto dall'ordinamento dei singoli indirizzi e del numero degli studenti iscritti, nel limite di un monte ore complessivo annuale di 1056 ore per ciascuno dei cinque anni di corso.

**La quota in compresenza è definita dai piani orari di cui all'allegato B: nel triennio le ore di compresenza aumentano, ma perché non aumentare anche le ore in autonomia?**

**Criticità: Il rischio è che un aumento potenziale di ore di laboratorio corrisponda una diminuzione di ore docenti effettive o posti in meno per mancanza di classe e/o opzione-articolazione.**

agli uffici tecnici sono assegnati gli insegnanti tecnico-pratici dell'organico dell'autonomia forniti di specifiche professionalità,

Nella relazione tecnica di accompagnamento documento 0379\_F001.pdf nel commento dell'art. 4 Co. 5 viene detto che *“La previsione di istituire uffici tecnici non comporta oneri di personale né oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ... .. l'impegno lavorativo richiesto per le attività svolte presso l'Ufficio tecnico è compatibile con il contemporaneo esercizio della funzione docente tanto da non comportare l'esonero dall'insegnamento. Si tratta, infatti, di "attività aggiuntiva funzionale all'insegnamento" ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lett. d) del CCNI comparto scuola 29 novembre 2007 e, in quanto tale, potrà essere remunerata a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.*“

**Criticità: ma che fine faranno quei posti già assegnati a ITP nell'area tecnologica? C'è il rischio che possano essere assorbiti dall'organico dell'autonomia senza determinare aumento d'organico dell'autonomia stessa**

**Richiesta: mantenere i posti UT già previsti negli istituti professionali del settore dell'Industria e dell'artigianato e assegnarli alle stesse CdC precedentemente previste.**

Comma 2. Le singole autonomie scolastiche possono adattare i percorsi attraverso la flessibilità di cui all'articolo 6, nei limiti delle dotazioni organiche triennali e della programmazione dell'offerta formativa regionale.

**Criticità: Ci vogliono i numeri ma se facciamo uscire gli alunni alla FP per i cosiddetti percorsi paralleli difficilmente si potranno avere i numeri per fare classi per qualifiche diverse e per diverse opzioni.**

**Richiesta: Fare in modo che si realizzino sia percorsi di qualifica diversificati sia percorsi d'istruzione curvati con opzioni o articolazioni e questo anche in deroga ai numeri del DPR n.81**

#### Art. 11

Comma 2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 confluiscono nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla Tabella di confluenza di cui all'Allegato C, a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2018/2019.

**Criticità: E gli alunni di prima dell'a.s. 17/18 che faranno visto che non sarà finanziata l'aumento delle ore di laboratorio per il raggiungimento del monte ore di area tecnico professionale per l'esame di qualifica ?**

### ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

1. Il testo analitico che precede – redatto dal collega Tommaso Roselli - segnala un quadro delle precisazioni necessarie per la tutela delle posizioni e delle competenze dei docenti del settore interessato dal provvedimento – peraltro da integrare con altre valide disamine sulle tante limitazioni di questo Atto.

2. Vanno inoltre approfondite ulteriormente le disposizioni specifiche per gli insegnanti tecnico-pratici : IL NODO RESTA DA UN LATO IL MANCATO RIPRISTINO DELLE ORE SOPPRESSE DAI REGOLAMENTI GELMINI E DALL'ALTRO LA TENDENZA AD UNIFICARE VERSO IL BASSO IP E I&FP. Oltre al danno lavorativo diretto

legato alla perdita oraria, la linea assunta costituire un evidente svilimento di immagine della funzione docente della categoria, ed ancora una volta un indice di una pervicace volontà di trovare future “soluzioni finali” eliminatorie della categoria e dall'altra è premessa per non riconoscere mai nel futuro una doverosa parità di trattamento economico .

3. Le previsioni concrete nell'Atto 379 tratteggiano condizioni inaccettabili.

Anche qui, disegnare un quadro certo e corretto richiede approfondimenti che non abbiamo ancora potuto completare: è l'obiettivo con il quale misurarsi, anche se è difficile sperare comunque di poter trovare, anche in tempi più distesi, una sponda adeguata con il MIUR.

Il giudizio sul provvedimento non può che essere negativo.

Paolo Grillo

## **RILIEVI SU ATTO 384**

### **VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO**

**Si segnalano i seguenti principali punti di problematicità.**

Art. 18 comma 4

I criteri per la designazione dei commissari non precludano la possibilità che il docente di laboratorio sia nominato commissario interno e soprattutto commissario esterno.

Art. 18 comma 5

L'istituzione dell'albo dei presidenti di seggio presso ciascun USR non costituisca una discriminazione nei confronti degli ITP con più di 10 anni di servizio di ruolo.

Art. 19 comma 3

Nella legge 11 gennaio 2007, n.1 (art. 3 comma 2) si specificava che “la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della **dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline** coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro”.

Anche se in realtà tale indicazione è stata finora ampiamente disattesa, nel nuovo testo non se ne fa menzione. L'indicazione in parola deve essere dunque non solo ripristinata ma resa operativa.

Art. 19 comma 3

Bene invece che la seconda prova ai professionali abbia carattere pratico (che è più netto del precedente riferimento a una vaga “dimensione” laboratoriale) e sia parzialmente elaborata dalla commissione.

E gli istituti tecnici? Si chiede pari previsione.

Art. 19 comma 9

Data l'importanza attribuita nell'ambito del colloquio orale alla relazione sull'esperienza di alternanza scuola lavoro, andrebbe sottolineato come uno dei criteri nella designazione dei commissari interni sia quello di garantire che partecipi alla commissione il tutor scolastico dell'alternanza, che quasi sempre è e sarà un insegnante di materia tecnica, a volte “di teoria” ma assai più frequentemente “di laboratorio”.

### **ANNOTAZIONI INTEGRATIVE**

**1. Il testo sintetico che precede – redatto dal collega Pierangelo Indolfi - segnala un quadro delle precisazioni necessarie per la tutela delle posizioni, delle competenze e del ruolo degli insegnanti tecnico-pratici in sede di esami di Stato.**

**2. Le previsioni concrete nell'Atto 384 tratteggiano condizioni di effettuazione e prospettive funzionali che non possono essere ritenute adeguatamente chiare.**

**3. Disegnare un quadro certo e corretto richiede approfondimenti che non abbiamo ancora compiuto: è l'obiettivo con il quale misurarsi, e sul quale speriamo comunque di poter trovare, in tempi più distesi, una sponda definitiva con il MIUR.**

**Al momento il giudizio sul provvedimento non può essere ancora positivo.**

**Paolo Grillo**

## **ATTO 380 E ATTO 381**

**In generale, anche le valutazioni su questi due atti sono sostanzialmente negative. Paolo Grillo**